

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

N.RG. 143-1/2025

Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti

visto il provvedimento di assegnazioni in atti,

letto il ricorso depositato in data 28.10.2025 da

con sede

legale in , Via , volto a richiedere la conferma delle misure protettive
nell'ambito della composizione negoziata della crisi;

vista altresì la successiva istanza con cui la società ha reiterato la richiesta delle misure protettive instando anche per la concessione di misura cautelare atipiche ex art 19 CCII ovvero volte ad accertare e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge affinché la competente sede INPS possa rilasciare alla il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

vista l'accettazione dell'esperto in data 25.11.2024 nella persona del Dott.

;

sentiti la ricorrente, l'esperto e radicato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori e sentito l'esperto all'udienza del 03.12.2025;

ritenuto che la complessiva documentazione prodotta debba ritenersi completa in conformità al dato normativo;

richiamati gli artt. 18,19, 25 CCII;

letto il parere depositato dall'Esperto in data 25.01.2025 di tenore positivo;

osservato che il piano prevede, in sintesi, come illustrato dall'esperto:

“• Un periodo di moratoria sino a 120 giorni al fine di permettere alla società di accantonare flussi di cassa liberi generati dalla continuità aziendale

• Accordi transattivi con il Creditore Pubblico Erario con una percentuale di rimborso pari al 50% di maggiori imposte, sanzioni e interessi mediante un piano di rimborso previsto in nr. 120 rate mensili da dicembre 2025;

• Accordi transattivi con i Creditori Pubblici Inps e Inail con una percentuale di rimborso pari al 100% di maggiori contributi, sanzioni e interessi mediante un piano di rimborso previsto in nr. 120 rate mensili da dicembre 2025.

• Accordi transattivi con due fornitori non ritenuti strategici

• Pagamento dilazionato del debito bancario verso

Ai fornitori coinvolti nelle interlocuzioni negoziali – , per un debito pari a € 24.061,44, e .., per un debito pari a € 5.521,16 – la società intende sottoporre una proposta transattiva equitativa, articolata in un soddisfo del 50% dei rispettivi crediti, da corrispondersi mediante rate mensili.

Il piano di risanamento, nella sua versione iniziale, prevedeva l'avvio di una trattativa con al fine di superare l'attuale situazione di criticità finanziaria derivante dall'elevata onerosità del finanziamento in essere, caratterizzato da un TAEG pari al 13,63%, ritenuto eccessivamente gravoso per gli equilibri economico-finanziari della società. In tale prospettiva, la società mirava a negoziare con una rimodulazione delle condizioni di rimborso, sia attraverso una diversa scansione delle rate, sia mediante una riduzione concordata della quota capitale residua, fino alla scadenza naturale del prestito prevista per il 2028.

Tuttavia, alla luce delle informazioni sopravvenute, e in particolare dell'avvenuta escussione della garanzia rilasciata dal (), risulta che non è più creditrice per l'intero importo del finanziamento, ma esclusivamente per la quota non coperta dalla garanzia, pari a circa € 18.000, mentre la quota prevalente del debito è ora in capo al , subentrato per l'importo indennizzato.

Ne consegue che l'evoluzione del piano dovrà necessariamente prevedere una rimodulazione delle trattative, non più rivolte unicamente a , ma principalmente al , divenuto a tutti gli effetti il creditore principale. L'aggiornamento del piano dovrà pertanto tenere conto della nuova ripartizione del debito e della necessità di definire con un accordo che preveda lo stralcio di parte del debito l'eventuale dilazione nel pagamento.

La proposta di composizione negoziata avanzata dalla società prevede una distinzione tra debiti tributari e debiti previdenziali, con diversi livelli di soddisfo e medesima durata del piano di rientro.

1. Debiti tributari (Agenzia delle Entrate + Agenzia delle Entrate-Riscossione)

Dalle tabelle di dettaglio fornite dalla società emerge che:

- *Il debito originario complessivo verso ADE + ADER ammonta a € 350.108,87.*
- *La società propone uno stralcio del 50%, con pagamento della sola metà del debito.*
- *L'importo da rimborsare nell'ambito della procedura si riduce pertanto a € 175.054,44.*
- *Il pagamento avverrebbe mediante 120 rate mensili di € 1.495,26 ciascuna.*

2. Debiti previdenziali (INPS + INAIL)

Per quanto riguarda la componente previdenziale:

- *Il debito complessivo verso INPS e INAIL è pari a € 146.251,22. (**Allegato 3 e 4**)*
- *La società non richiede alcuno stralcio, proponendo il pagamento integrale del 100% del debito.*
- *Anche in questo caso il piano prevede il rimborso mediante 120 rate mensili, per un importo di rata indicato pari a € 1.249,23.*

Durata e struttura generale

Entrambe le categorie di debiti (tributari e previdenziali) verrebbero rimborsate in base al piano elaborato in un orizzonte temporale decennale (120 mesi), con applicazione di un tasso di interesse del 2,50%, come riportato nella proposta.

Nel corso delle interlocuzioni avviate nell'ambito della procedura, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla società un aggiornamento della propria posizione creditoria, dal quale emerge un'esposizione tributaria significativamente superiore rispetto a quella considerata nella proposta di piano formulata. A fronte dei circa € 496.360,09 inseriti nel piano come debito complessivo verso ADE e ADER, l'importo effettivamente risultante dalle comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria si attesta infatti a circa € 717.915,00 (allegato 5 e 6), determinando quindi una divergenza rilevante rispetto ai valori fino ad ora assunti a base dell'elaborato.

Alla luce di tali elementi, la proposta contenuta nel piano – che prevede il pagamento del 50% dei debiti tributari e il pagamento integrale dei debiti previdenziali con rimborso in 120 rate – non rappresenta correttamente la reale situazione debitoria della società nei confronti dell'Erario, stante la differenza tra l'importo effettivo comunicato dall'Agenzia delle Entrate e quello utilizzato in sede di predisposizione del documento.

È opportuno evidenziare che tale informativa è pervenuta solo recentemente, e precisamente in seguito al colloquio richiesto dall'Esperto e dal legale della società con l'Agenzia delle Entrate, circostanza che non ha consentito ai consulenti aziendali di intervenire tempestivamente per adeguare il piano. Gli stessi hanno comunque dichiarato la propria disponibilità a procedere nel più breve tempo possibile agli aggiornamenti necessari, così da predisporre una versione del piano che tenga conto in modo puntuale dei nuovi importi comunicati”

- osservato che la concessione e la conferma delle misure protettive non sia strettamente correlata al sicuro buon esito della composizione negoziata della crisi, quanto piuttosto attiene ad una valutazione meramente prognostica sull'avvio e prosecuzione delle trattative. Il compito del Giudice, in sede di conferma delle misure ex art. 19 CCII, è quello di pronunciarsi sulle trattative avviate in sede di composizione negoziata recependo gli assunti del parere dell'esperto, il quale deve illustrare al giudice se la persistenza delle misure protettive sia adeguata alla prosecuzione delle trattative; il che significa che se le trattative non sono state avviate o non c'è prospettiva di dialogo (caso diverso da quello in scrutinio) il parere dell'esperto può non essere positivo.

- osservato, quindi, che nell'ambito di Composizione Negoziata della Crisi il Tribunale, al quale sia richiesta la conferma delle misure protettive invocate contestualmente alla istanza di nomina dell'Esperto, deve orientare il proprio giudizio in funzione dei dettami imposti dagli artt. 18 e 19 CCII che possono così essere sintetizzati: *“Le misure protettive possono essere confermate solo laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia manifestamente*

implausibile a causa della palese inettitudine del piano di risanamento imbastito dall'impresa tenuto conto dei seguenti indici sintomatici:

- 1) *l'espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto creditorio;*
- 2) *l'attestato di fiducia dell'esperto;*
- 3) *la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso e che inoltre l'impresa abbia già individuato le ragioni della propria crisi e delle azioni da intraprendere per superarla.* (cfr. ordinanza 12.07.2024 est. De Gennaro).

-il Tribunale deve valutare, conseguentemente, se esista una ragionevole probabilità di realizzare il risanamento dell'impresa (*fumus boni iuris*) e valutare se le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, tanto che la loro mancanza potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative (*periculum in mora*). In questo medesimo senso vedasi anche l'ordinanza del 17/02/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, su precedente, la quale proprio sulla valutazione che deve compiere il Giudice in quella sede ha chiarito che: “ *La conferma delle misure protettive – in virtù dell'espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure richieste e che debbono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall'esperto.*”

Il fumus boni juris va individuato nelle possibili prospettive di risanamento dell'impresa, o comunque di superamento dello stato di crisi, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'esperto, e la cui conclusione porta ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCI; mentre il requisito del periculum in mora, va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di “aggressioni” patrimoniali da parte dei singoli creditori sul patrimonio dell'impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative; in altre parole, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.”

- ritenuto, dunque, che alla luce delle risultanze in atti e del parere positivo reso dall'esperto vi siano gli estremi, nella specie, per confermare le misure protettive richieste tenuto conto che le stesse appaiono funzionali alle trattative e ad interloquire con tutti i creditori e che le stesse siano indispensabili per permettere alla società di dare attuazione al percorso di risanamento delineato, evitando il ricorso a procedure concorsuali;

Sulla richiesta di misure cautelari atipiche (DURC)

Con il ricorso introduttivo e con istanza reiterata in data 18.11.2025, la società

ha chiesto, oltre alla conferma delle misure protettive, l'adozione di una misura cautelare atipica ex art. 19 CCII avente ad oggetto, in via principale, un provvedimento che “ordini” all'INPS il rilascio del DURC e, in via subordinata, un provvedimento che accerti e

riconosca la sussistenza dei presupposti di legge affinché la sede INPS territorialmente competente possa rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

A fondamento dell'istanza, la ricorrente ha dedotto che la società – operante nel settore dell'impiantistica tecnologica e delle telecomunicazioni, con attività svolta in favore di primari operatori e di enti pubblici – a causa di debiti contributivi maturati anteriormente all'accesso alla composizione negoziata, non può fruire di DURC regolare; ha quindi evidenziato che il DURC costituisce requisito di accesso e permanenza sul mercato e condizione per la liquidazione dei corrispettivi e l'incasso dei crediti, sicché il mancato rilascio determina un pregiudizio immediato e impatta sui flussi di cassa prospettici, con compromissione della continuità aziendale e del buon esito delle trattative.

Sul punto, l'esperto ha confermato la funzionalità della misura richiesta al percorso di risanamento.

All'udienza del 18.12.2025 è comparso l'INPS, il quale ha espresso parere negativo richiamandosi all'orientamento espresso dal Tribunale di Roma (ordinanza del 23.09.2025), evidenziando come la disciplina vigente osti al rilascio del DURC in mancanza dei presupposti richiesti.

Inquadramento: la funzione delle misure cautelari ex art. 19 CCII e limiti

L'art. 19 CCII consente all'imprenditore di chiedere "ove occorre" l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Le misure cautelari, pur nel contesto della Composizione negoziata della Crisi, hanno funzione interinale e strumentale, sicché presuppongono la verifica del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, declinati in relazione alla ragionevole perseguitabilità del risanamento e al rischio che iniziative o inerzie compromettano la prosecuzione efficace del dialogo con i creditori.

Tali misure, tuttavia, non possono operare come strumenti sostitutivi del giudizio di merito, né come veicolo di disapplicazione di norme imperative: la strumentalità al buon esito delle trattative non può sostituire il *fumus* del diritto sostanziale azionato.

2. DURC: discriminio tra "ordine di facere" e "accertamento dei presupposti"

Sul tema del DURC, la giurisprudenza di merito evidenzia un distinguo che, pur nel contrasto degli esiti, costituisce un punto di sostanziale convergenza: non è praticabile una misura cautelare che si traduca in un ordine diretto all'INPS (facere imposto all'Amministrazione), mentre può essere astrattamente configurabile — se ne ricorrono i presupposti — una misura atipica strutturata come riconoscimento interinale della sussistenza delle condizioni di legge perché la sede competente possa rilasciare il documento, con efficacia temporalmente circoscritta.

In questa direzione, si pone il Tribunale di Milano, Sez. II civ., 24 gennaio 2025 (est. Vasile) il quale ha ritenuto inammissibile la richiesta di "ordine" di rilascio del DURC, ma accoglibile la

domanda sviluppata, in via subordinata, diretta a far accettare la sussistenza dei presupposti per il rilascio, valorizzando la strumentalità del DURC alla continuità e al buon esito delle trattative, nonché l'ancoraggio temporale della misura alla durata delle misure protettive.

In senso conforme, si pone anche il Tribunale di Roma, 27 maggio 2025, il quale ha ritenuto accoglibile — prevedendo il piano l'integrale pagamento dei crediti contributivi — la richiesta di accettare “in previsione” la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi) affinché la sede competente dell’INPS rilasci il DURC, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, così confermando la praticabilità della tecnica “accertativa” in luogo di un ordine diretto.

Su un versante maggiormente rigoroso si colloca il Tribunale di Roma, 23 settembre 2025 che valorizza il limite del fumus e ribadisce l'impossibilità di utilizzare la misura cautelare per eludere norme sostanziali (Circolare INPS e regolamentazione interna), anche se la misura appare utile alla continuità e al buon esito delle trattative.

Ne deriva un contrasto applicativo: da un lato l'impostazione funzionale (che ammette l'accertamento interinale dei presupposti, temporalmente circoscritto e strumentale), dall'altro lato, l'impostazione rigorista che nega spazi alla tutela in composizione negoziata della crisi quando essa finisce per incidere, anche solo di fatto, sul presupposto sostanziale della regolarità contributiva.

Ciò posto occorre vagliare in questa sede e dare riscontro all'interrogativo se l'interconnessione esistente tra la misura richiesta, da un lato, e le trattative e il risanamento nell'ambito della composizione negoziata della crisi, dall'altro lato, possa da sé sola legittimare l'assunzione di un simile provvedimento atipico.

Nell'affrontare la questione questo Giudice intende uniformarsi all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 24.01.2025) la cui motivazione si richiama per esteso.

Nella specie, in quella sede il Tribunale di Milano, ai fini della concedenda misura, ha posto l'attenzione sull'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative, evitando che il pagamento dei debiti previdenziali (cui è correlato il rilascio del DURC) si atteggi diversamente a seconda dell'istituto normativo prescelto per ovviare alla crisi di impresa: “*In particolare si evidenzia che, a seguito della legge n. 232 del 2016, le normative precedenti (...) possano considerarsi implicitamente abrogate (non apparendo più giustificato che INPS rifiuti di rilasciare il DURC, per esempio, a società in concordato che non prevedevano il pagamento integrale dei debiti previdenziali, nonostante le nuove disposizioni legislative): secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze. Vi è di certo l'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative.*”

In sostanza, la rigida applicazione delle pratiche degli Enti previdenziali non può condurre, per ragioni sistematiche, al paradosso di disapplicare le seconde (nella specie l'Istituto della

composizione negoziata), vanificandone così le ragioni che hanno condotto alla loro introduzione.

In altri termini, l'impossibilità del riconoscimento in sede cautelare dei presupposti affinché l'INPS rilasci il relativo DURC determinerebbe nella specie -ma di fatto in tutti i casi più frequenti di indebitamento con l'ente previdenziale- il sicuro insuccesso dell'Istituto della Composizione negoziata della crisi; è dunque da escludere in radice, anche in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, che una normativa dell'INPS osti e si ponga in contrasto con l'Istituto della composizione negoziata, determinandone un'abrogazione tacita.

Del resto, soggiunge il Tribunale di Milano, proprio quelle normative regolamentari da cui quelle pratiche hanno tratto spunto erano già state oggetto nel recente passato di un'interpretazione che, a beneficio della protezione della continuità aziendale quale valore intrinseco, aveva condotto a una sostanziale disapplicazione di svariate limitazioni alla concessione del DURC a favore delle imprese che si erano trovate ad accedere alla procedura di concordato preventivo.

Questo naturalmente non significa, ad avviso di questo giudice, che il Tribunale ritenga gli interessi dell'ente pubblico deteriori rispetto a quelli protetti dalla composizione e, in particolar modo, dalle misure protettive o cautelari atteso che è necessario un ponderato contemperamento di questi interessi, valorizzando: da un lato, la ragionevolezza del piano di risanamento al vaglio dell'esperto; e per un altro verso, la prospettiva di un integrale soddisfacimento del creditore pubblico, ancorché mediante un piano di rientro rateale.

Sulla scorta di queste considerazioni, funzionalmente collegate l'una alle altre, e dato atto di non poter emettere nei confronti dell'ente un obbligo di *fare* come richiesto in prima battuta, il Giudice può «accertare» e «riconoscere» in questa sede dunque «la sussistenza dei presupposti di legge perché la sede competente dell'INPS possa rilasciare alla il Documento Unico di Regolarità Contributiva» e ciò sino al termine di durata delle misure concesse, scrutinandolo, ovviamente, alla luce dei requisiti declinati per il rimedio cautelare.

Nel caso in esame, il *periculum in mora* si connota in modo particolarmente intenso: la ricorrente opera in un settore nel quale il DURC rappresenta requisito di accesso e permanenza nel mercato e condizione per la liquidazione dei corrispettivi; la sua mancanza incide sui flussi di cassa e determina un rischio concreto di crisi di liquidità incompatibile con la prosecuzione ordinata delle trattative. Tale valutazione è corroborata dalle osservazioni dell'esperto circa la strumentalità del DURC ai flussi necessari per l'adempimento degli impegni nel percorso negoziale.

Quanto al *fumus*, occorre distinguere — in linea con l'impostazione della giurisprudenza Milano/Roma — tra la pretesa a un ordine di rilascio del DURC (non praticabile) e la domanda di accertamento/riconoscimento interinale dei presupposti di legge per il rilascio, misura che non

attribuisce un diritto pieno e definitivo, ma opera quale presidio provvisorio e strumentale alla prosecuzione delle trattative.

Nel caso di specie, il piano delineato (per come riferito dall'esperto) prevede, per la componente previdenziale, il pagamento integrale (100%) del debito, sia pure mediante piano rateale. Ciò consente di apprezzare il *fumus* non come deroga ai presupposti del DURC, ma come ragionevole configurabilità — in via interinale e limitata nel tempo — della misura accertativa, in presenza di un percorso di risanamento non manifestamente implausibile e con previsione di soddisfo integrale del creditore pubblico previdenziale; non si tratta quindi di un riconoscimento di un diritto pieno come un giudizio di merito, ma unicamente del rilascio in sede cautelare di una misura atipica funzionale alla composizione negoziata e la cui durata è limitata nel tempo proprio alla durata della composizione.

-ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni tutte sopra riportate che siano sussistenti

(i) il periculum in mora, nel pregiudizio grave e attuale alla continuità e ai flussi; (ii) il *fumus boni iuris*, inteso come configurabilità in chiave interinale e non elusiva della misura accertativa, in presenza di piano che prevede il soddisfo integrale della componente previdenziale e della valutazione positiva dell'esperto; (iii) la proporzionalità della misura, assicurata dall'adozione della tecnica accertativa e dal limite temporale coincidente con la durata delle misure protettive.

PQM

CONFERMA le misure protettive per tutti i creditori della società per un tempo di 120 giorni sin dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ovvero a decorrere dal 24.10.2025 e sino al 21.02.2026, per l'effetto,

DISPONE il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;

DISPONE il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

DISPONE il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità;

PREVEDE che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 - ter del c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies cc;

DISPONE che dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conclusione della trattativa o dell'archiviazione della composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

ACCERTA la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva (DURC) a favore della soc da parte della sede competente dell'INPS con decorrenza dalla data del deposito del ricorso sino al 21.02.2026;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle imprese per la relativa annotazione.

Così deciso in Ivrea, 24.12.2025

Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)